



ATTO N. 1582

PROPOSTA DI LEGGE

di iniziativa

*dei Consiglieri SMACCHI, CARBONARI, CHIACCHIERONI, CASCIARI, GUASTICCHI
e LEONELLI*

“RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ASSEGNO VITALIZIO”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 05/04/2018*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 05/04/2018

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Art. 1 "Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento"

L'articolo 1 al comma 1 prevede una riduzione per 36 mesi, dal mese successivo all'entrata in vigore della legge, degli assegni in erogazione, applicando una percentuale di riduzione crescente al crescere dello scaglione di importo dell'assegno mensile lordo.

Tabella 1 Scaglioni e percentuali di riduzione da applicare all'assegno vitalizio mensile

Scaglione di importo dell'assegno mensile lordo	% di riduzione da applicare alla parte di assegno ricadente nello scaglione
Fino a 1.000 euro	5%
Tra 1.000 e 2.000 euro	8%
Tra 2.000 e 4.000 euro	10%
Tra 4.000 e 6.000 euro	12%
Oltre 6.000 euro	15%

Considerando, che secondo il comma 3 dell'articolo 1, la riduzione si applicherà anche agli assegni che entreranno in erogazione nei 36 mesi di applicazione della riduzione stessa, abbiamo stimato il risparmio che si potrebbe conseguire applicando le percentuali di riduzione suddette agli assegni che si prevede saranno in erogazione a dicembre 2018.

Tabella 2 Risparmio mensile derivante dalla riduzione degli assegni vitalizi prevedibili a dicembre 2018, calcolata applicando gli scaglioni e le percentuali della Tabella 1

Fascia di importo mensile dell'assegno	N. assegni di importo nella fascia a dicembre 2018	Spesa mensile per assegni nella fascia a dicembre 2018 (euro)	Riduzione mensile applicando le % di Tabella 1
Fino a 1.000 euro	3	2.349	117
Tra 1.000 e 2.000 euro	20	30.592	1.847
Tra 2.000 e 4.000 euro	52	151.076	11.468
Tra 4.000 e 6.000 euro	23	109.254	9.661
Oltre 6.000 euro	4	26.691	2.684
Totale	102	319.962	25.777

Applicando la riduzione per 12 mensilità o per 36 mensilità si prevede un risparmio annuo pari a € 309.319 e totale per 36 mesi pari a € 927.957. Nella terza colonna della Tabella 3 si stima la riduzione prevedibile, ipotizzando che tutti gli assegni che hanno un importo annuo pari o inferiore a 18.000 euro, possano usufruire dell'esenzione dalla riduzione, prevista al comma 2 dell'articolo 1 per i titolari di assegno con un reddito lordo complessivo annuo ai fini Irpef inferiore o pari a 18.000 euro.

Tabella 3 Spesa per assegni vitalizi e risparmio mensile, per 12 e 36 mensilità prevedibile applicando le riduzioni della Tabella 1 e le esenzioni per reddito inferiore ai 18.000 euro annui-

	Spesa per assegni vitalizi	Risparmio senza esenzioni	Risparmio con esenzioni
Mensile	€ 319.962	€ 25.777	€ 25.116
Per 12 mensilità	€ 3.839.549	€ 309.319	€ 301.387
Per 36 mensilità	€ 11.518.646	€ 927.957	€ 904.162

Art. 2 "Destinazione dei risparmi"

L'articolo 2 indica le **politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale**, come le politiche a cui destinare i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 1 della proposta in esame. Il comma 2 rinvia ad un accordo tra Giunta ed Assemblea per concordare le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse.

La spesa autorizzabile per tali politiche dipenderà direttamente dalle riduzioni di spesa previste all'articolo 1, quindi la copertura delle spese previste dall'articolo 2 è automaticamente garantita e quantificata dalle riduzioni stesse.

A tal fine sarebbe opportuno indicare la Missione ed il Programma di spesa corrispondenti alle finalità indicate dal comma 1, di destinazione dei risparmi, e quelle corrispondenti alla provenienza degli stessi risparmi che costituiranno la copertura dei nuovi oneri.

Pertanto si propone una norma finanziaria che quantifichi i risparmi prevedibili dall'applicazione della riduzione temporanea degli assegni, proposta dall'articolo 1 del pdl, nei tre anni del bilancio regionale in corso, e destini tali risparmi alle politiche individuate dal comma 1 dell'articolo 2 corrispondenti alla Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale.

Sarebbe forse opportuno anche chiarire a priori se tali risorse andranno comunque trasferite al bilancio dell'Assemblea legislativa o rimarranno nel Bilancio di previsione della regione Umbria nel suo complesso.

Art. 3 Norma finanziaria

1. Ai fini dell'articolo 2, si prevede l'iscrizione al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 in un apposito capitolo di nuova istituzione la spesa di euro 150.000,00 euro per il 2018, 300.000 euro per il 2019, 300.000 euro per il 2020 nella Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale, come trasferimento all'Assemblea legislativa.

2. La copertura degli oneri previsti al comma 1 è garantita da pari riduzioni delle autorizzazioni previste alla Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE, Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 104: TRASFERIMENTI CORRENTI, capitolo 00100_s SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE, determinate dall'articolo 1.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al Bilancio regionale a seguito di quanto disposto dal comma 2, articolo 2.

TITOLO: "Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio"

Art 1

(Riduzione temporanea degli assegni vitalizi in pagamento)

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, tutti gli assegni vitalizi e di reversibilità in pagamento di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), sono ridotti per la durata di trentasei mesi dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella misura di seguito riportata da applicare all'importo lordo mensile:

- a) 5 per cento per importi fino a 1.000,00 euro;
- b) 8 per cento per la parte oltre 1.000,00 euro e fino a 2.000,00 euro;
- c) 10 per cento per la parte oltre 2.000,00 euro e fino a 4.000,00 euro;
- d) 12 per cento per la parte oltre 4.000,00 e fino a 6.000,00;
- d) 15 per cento per la parte oltre 6.000,00 euro.

2. I titolari di tali assegni vitalizi e di reversibilità che hanno un reddito lordo complessivo annuo ai fini Irpef inferiore o pari a 18.000,00 euro, possono chiedere l'esenzione della riduzione temporanea di cui al comma 1, previa presentazione di idonea documentazione secondo le modalità stabilite con atto dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.

3. A decorrere dall'effettiva percezione dell'assegno vitalizio e di reversibilità, la riduzione prevista dal comma 1 è applicata anche ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora conseguito i requisiti di età previsti per l'erogazione dell'assegno vitalizio ed ai soggetti che, nonostante il possesso dei requisiti richiesti, non hanno ancora percepito l'assegno vitalizio.

Art. 2

(Destinazione dei risparmi)

1. I risparmi di spesa conseguenti alle misure previste all'articolo 1 sono destinati al finanziamento delle politiche a favore delle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale.

2. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa concordano le modalità ed i criteri di destinazione delle risorse di cui all'articolo 3.

5/4/2018


AL PRESIDENTE
DELLA 1^a COMMISSIONE

Art. 3 Norma finanziaria

1. Ai fini dell'articolo 2, si ~~autorizza~~ ^{prevede} l'iscrizione al Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020 in un apposito capitolo di nuova istituzione la spesa di euro 150.000,00 euro per il 2018, 300.000 euro per il 2019, 300.000 euro per il 2020 nella Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale. come trasferimento all'Assemblea Legislativa.

2 La copertura degli oneri previsti al comma 1 è garantita da pari riduzioni delle autorizzazioni previste alla Missione 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE, Programma 01: ORGANI ISTITUZIONALI, Titolo 1 Spese correnti, Macroaggregato 104: TRASFERIMENTI CORRENTI, capitolo 00100_s SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE. determinate dall'art. 1.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad approvare le necessarie variazioni al bilancio regionale e seguito di quanto disposto dal comma 2, articolo 2 -


Fustichi (Fustichi)
Leo melli (Leo melli)
Indro Suroviti (Suroviti)
Giuseppe Caruso (Caruso)
Chicahieroni (Chicahieroni)
Casarini (Casarini)